

COMMISSIONE X

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

70.

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716);	
Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializ- zati in Italia (2425)	3
Viscardi Michele, <i>Presidente</i>	3, 4
Castagnetti Guglielmo, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commer- cio e l'artigianato</i>	4
Prandini Onelio (PCI)	4
Strada Renato (PCI)	3, 4

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 17,45.

GIANNI RAVAGLIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. *(È approvato).*

Seguito della discussione delle proposte di legge, senatori Cassola ed altri: Norme per l'informazione del consumatore (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (4716); Ferrarini ed altri: Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia (2425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Cassola ed altri: « Norme per l'informazione del consumatore », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 28 marzo 1990; e dei deputati Ferrarini ed altri: « Obbligo della dicitura in lingua italiana per le spiegazioni e le modalità d'uso dei prodotti stranieri commercializzati in Italia ».

Ricordo che, nella seduta del 10 gennaio scorso, la Commissione si esprime nel senso di approvare il testo oggi al nostro esame così come ci è pervenuto dal Senato, respingendo l'emendamento 1.1 presentato dall'onorevole Tarabini concernente la deroga eccezionale all'obbligo di dicitura in lingua italiana dei prodotti con riferimento ai territori extradoganali di Livigno e di Campione d'Italia. L'onorevole Tarabini, tuttavia, ha riproposto tale questione poiché, in particolare nei territori extradoganali, i prodotti ricevono, sotto il profilo della commercializzazione, un trattamento di fatto extra-

territoriale. Apparirebbe pertanto un po' strano che in un contesto considerato extraterritoriale sotto il profilo fiscale, e quindi di facile accesso non solo ai consumatori italiani, ma anche a quelli dei paesi limitrofi, si rendesse obbligatoria l'etichettatura in lingua italiana.

Potrebbe essere dunque di qualche utilità una modifica del testo che salvaguardi la condizione dei territori extradoganali, senza un'indicazione specifica delle aree di riferimento. La proposta dell'onorevole Tarabini è quella di inserire all'articolo 1, dopo la parola « nazionale », le parole « ad eccezione dei territori extradoganali previsti da », seguite dai riferimenti normativi.

Se la Commissione consente su questa modifica, potremmo votare un emendamento in tal senso in linea di principio ed inviarlo alla Commissione affari costituzionali, alla quale potremmo contestualmente sollecitare il parere sul provvedimento.

RENATO STRADA. Non capisco per quali motivi tale proposta dovrebbe essere accolta.

PRESIDENTE. Perché i territori extradoganali si collocano in aree, appetibili sotto il profilo fiscale, nelle quali non si recano solo consumatori italiani.

In questi luoghi, in genere, come capita anche nei *duty free shop*, vengono acquistati prodotti che recano le varie indicazioni nella lingua del paese produttore. Se si volesse essere rigidi, allora si dovrebbe estendere una regola di questo tipo anche ai *duty free shop* degli aeroporti e così via. L'emendamento, quindi, si riferisce ai luoghi che sono esenti dalla legislazione fiscale del nostro paese, per cui risulterebbe a mio avviso ridondante

l'applicazione ad essi delle norme sulla dicitura in lingua italiana.

Desidero ricordare che la nostra Commissione respinse l'emendamento che prevedeva l'esenzione soltanto per due città. Con l'attuale proposta si tende invece ad introdurre un concetto generale che riguarda tanto quelle due città quanto gli altri territori extradoganali.

ONELIO PRANDINI. Desidero osservare che i territori a cui si fa riferimento godono già di un regime doganale speciale, quindi non riterrei opportuno esimerli anche dall'obbligo di vendere prodotti con etichette recanti diciture in italiano.

RENATO STRADA. Mi sembra che la volontà del legislatore espressa con il progetto di legge in questione sia chiara e non ritengo che l'emendamento presentato tocchi un aspetto fondamentale della normativa. Tuttavia dobbiamo ricordare che il progetto di legge è volto a tutelare il consumatore finale del prodotto ed anche nei territori che sono stati indicati i consumatori sono prevalentemente italiani e devono essere posti in condizioni di sapere con certezza che cosa sia contenuto nelle confezioni che acquistano: a tale scopo, è a mio avviso opportuno che le diciture delle etichette siano scritte in lingua italiana. Ritengo che, oltretutto, ciò non comporti un aggravio di costi per le imprese produttrici, le quali in ogni caso dovranno dotare di tali etichette i prodotti che intendono vendere in tutte le altre parti del territorio italiano. In sostanza, non riesco a cogliere il senso dell'emendamento e non lo condivido. Tuttavia a mio avviso non si tratta di una questione tanto rilevante da farne una « guerra ».

ONELIO PRANDINI. In conclusione il gruppo comunista è contrario all'emendamento in quanto lo ritiene in contrasto con i principi fondamentali del progetto di legge: il consumatore, infatti, deve essere tutelato in qualunque parte del territorio nazionale.

GUGLIELMO CASTAGNETTI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio*

e l'artigianato. Il Governo condivide alcune delle argomentazioni addotte dall'onorevole Strada. Se ci poniamo nell'ottica della tutela del consumatore, francamente non vi sarebbe ragione di introdurre eccezioni, se invece si ritiene che tale sistema possa in qualche modo intralciare il dinamismo del commercio, allora analoga considerazione dovrebbe valere per qualunque parte del territorio nazionale. Faccio però tali osservazioni con estrema cautela e, in sostanza, a nome del Governo, dichiaro di rimettermi alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero ricordare che, in sede informale, si era manifestato un largo consenso sull'emendamento presentato dall'onorevole Tarabini, che non è presente in questo momento per illustrarlo ed al quale avevo assicurato che lo avrei sostituito nelle sue funzioni di relatore. Dal momento che, invece, sono state sollevate numerose obiezioni sul contenuto dell'emendamento, per correttezza verso il relatore riterrei opportuno non precludere la possibilità di svolgere una discussione alla quale egli possa fornire il suo diretto contributo, illustrando le motivazioni della sua proposta più compiutamente di quanto potrei fare io. Se non vi sono obiezioni, rimane quindi stabilito di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed
Organi Collegiali il 21 febbraio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO